

**MANUALE OPERATIVO
PER LA GESTIONE DEGLI
IMMOBILI COMUNALI CON
DESTINAZIONE
PREVALENTEMENTE
LUDICO-SPORTIVA**

Approvato con determinazione n. 272 del 31/7/2014

Modificato con determinazione n. 297 del 14/8/2015

Modificato con determinazione n. 389 del 12/8/2024

Modificato con determinazione n. 419 dell'11/09/2026

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE
DEGLI IMMOBILI COMUNALI CON
DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE LUDICO-SPORTIVA**

**ART. 1
PREMESSA**

- a) Gli impianti sportivi del Comune di Cusano Milanino e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico ai fini sportivi (amatoriali, di base, agonistici) ovvero, qualora compatibili, al fine di altre attività di promozione sociale, culturale, educativa, ricreativa, nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva e delle attività ricreative in generale.
- b) Il Comune di Cusano Milanino promuove, coordina e disciplina l'utilizzo degli impianti di cui al precedente comma e adotta i provvedimenti necessari per il loro armonico impiego, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale.
- c) Con il presente manuale operativo si stabiliscono le modalità generali delle assegnazioni temporanee degli impianti sportivi comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 24.1 del vigente *"Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale"*.

**ART. 2
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI**

- a) Il presente manuale operativo ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:
- Palestra polivalente, composta da n. 1 palestra grande al piano terra, n. 1 palestrina al piano primo e n. 1 palestrina al piano interrato – Via Donizetti (la palestra grande è disponibile solo in orario extrascolastico)
 - Palestra della Scuola "E. Fermi" – Piazza Trento e Trieste – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Palestra della Scuola "Papa Giovanni XXIII" – Via Roma – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Palestra della Scuola "Zanelli" – Piazza Magnolie – disponibile in orario extrascolastico -;
 - Pista di pattinaggio – Via Stelvio
 - Campo sportivo "Seveso" – Via Caveto – disponibile in orario extrascolastico -;
- al fine di garantirne l'interesse pubblico, consentendo all'intera cittadinanza sia la fruizione degli stessi che la pratica delle discipline sportive.

- b) L'elenco di cui al comma a) sarà aggiornato con atto dirigenziale in caso di mutamenti del patrimonio con destinazione prevalentemente ludico-sportiva.

ART. 3
ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE

- a) L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso.
- b) L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi attraverso l'organizzazione e la promozione di iniziative in ambito sportivo e ricreativo, anche proposte da terzi, prevedendone il sostegno secondo le disposizioni del vigente *"Regolamento per la concessione di contributi economici e benefici a sostegno di attività di interesse generale senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90"*.

ART. 4
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a) L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso agli eventuali assegnatari, si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi oggetto del presente Manuale per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale e per rilevanti interessi pubblici.

ART. 5
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Il Settore Servizi alla Persona – Servizio Sport e il Settore Gestione Territorio e Ambiente – Servizio Manutenzioni intervengono nella gestione degli impianti sportivi comunali per i quali l'Amministrazione Comunale ha individuato la gestione diretta, ciascuno secondo le rispettive competenze.

In particolare:

Settore Servizi alla Persona – Servizio Sport: cura la gestione amministrativa e organizzativa degli impianti sportivi e in particolare:

- predispone gli avvisi e la gestione delle procedure di assegnazione degli spazi sportivi;

- definisce il piano annuale di utilizzo degli impianti;
- cura i rapporti con gli utenti degli spazi sportivi;
- gestisce i contratti di assegnazione d'uso degli impianti;
- verifica il rispetto delle condizioni di utilizzo;
- promuove le attività sportive e del tempo libero.

Settore Gestione Territorio e Ambiente – Servizio Manutenzioni - cura la gestione tecnica e manutentiva degli impianti sportivi e in particolare:

- verifica le condizioni di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, nonché acquisisce le relative autorizzazioni e/o certificazioni da parte degli enti competenti;
- garantisce supporto tecnico nella valutazione della compatibilità delle attività sportive con le caratteristiche degli impianti attraverso la predisposizione di specifica scheda di compatibilità tecnica come da fac-simile allegato al presente Manuale (allegato 1);
- gestisce il servizio di pulizia e custodia, ove previsto;
- gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed attrezzature a servizio degli impianti;
- gestisce gli impianti tecnologici;
- gestisce interventi tecnici sulle attrezzature sportive;
- definisce la programmazione degli interventi manutentivi.

b) Il Settore Servizi alla Persona – Servizio Sport coordina il piano di utilizzo degli impianti sportivi, in raccordo con il Settore Gestione Territorio e Ambiente – Servizio Manutenzioni, che verifica la compatibilità tecnica delle attività sportive proposte e lo stato di agibilità delle strutture.

c) L'Amministrazione Comunale si riserva l'opportunità di attivare, nel rispetto della legislazione vigente, differenti forme di collaborazione per la gestione degli impianti sportivi, atte a valorizzare l'apporto di terzi e secondo criteri di economicità, convenienza e ricaduta territoriale.

ART. 6

ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

a) Le assegnazioni degli impianti sportivi comunali hanno ad oggetto gli **spazi di gioco** degli impianti stessi. Tali spazi si intendono **comprensivi degli spazi comuni e di servizio funzionalmente connessi**, così come meglio specificato nel contratto di concessione.

a) Gli impianti sportivi indicati al precedente art. 2 possono essere utilizzati nelle fasce orarie in cui gli stessi sono in completa disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

- c) L'orario di utilizzo dell'impianto è quello intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, comprensivo del tempo necessario per la pulizia, ove prevista, nonché il riassetto dei locali assegnati.
- c) Negli impianti sportivi nei quali è attivo il **servizio di custodia o la gestione di terzi**, le operazioni di apertura, chiusura, riassetto e pulizia degli spazi comuni sono assicurate dal gestore o dal personale incaricato e non rientrano nell'orario assegnato ai soggetti utilizzatori. Questi ultimi dovranno comunque liberare l'impianto sportivo entro l'orario assegnato e comunque entro l'orario in cui il servizio o la gestione di terzi sono attivi.
- g) Gli assegnatari non potranno accedere all'impianto in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
Qualsiasi utilizzo al di fuori degli orari concordati e senza autorizzazione scritta potrà comportare l'immediata sospensione e/o il pregiudizio per eventuali future assegnazioni corrispondente a punteggio penalizzante, così come indicato al successivo art. 29.
In ogni caso sarà dovuto il pagamento della tariffa relativa alle ore per cui è stato accertato l'utilizzo non autorizzato.

ART. 7
MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- a) Gli assegnatari degli impianti hanno l'obbligo di custodire la concessione-contratto di cui ai successivi art. 17 comma f) e 18 comma c) a mezzo del referente dell'attività; tale autorizzazione dovrà essere esibita a seguito di eventuale richiesta del personale comunale.
- b) In caso di attività che prevedano il coinvolgimento di minori, dovrà essere assicurata la presenza, durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti, del responsabile dell'assegnatario, obbligatoriamente maggiorenne, che assume anche il ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune, come meglio specificato al successivo art. 11.
- c) La funzione di garante civile e patrimoniale non può, in nessun caso, essere delegata all'eventuale gestore o titolare del servizio di custodia e pulizia dell'impianto sportivo.
- d) Gli utenti a qualunque titolo degli impianti sportivi sono tenuti a:
- osservare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi;
 - indossare tenute e calzature eventualmente prescritte per ciascuna disciplina sportiva, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto;
 - non espletare attività diverse da quelle per cui è stata accordata l'assegnazione.

- e) Gli attrezzi, i palloni, gli indumenti ed altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà degli stessi assegnatari, non possono essere depositati stabilmente nei locali dei singoli impianti, salvo espressa autorizzazione del Servizio sport e senza alcuna responsabilità a carico del Comune. Per le palestre scolastiche verrà acquisito il parere della scuola.
- f) Al termine dell'utilizzo stagionale o occasionale concesso, gli assegnatari sono tenuti alla tempestiva rimozione di qualunque attrezzatura e/o materiale di altro tipo depositato provvisoriamente negli spazi assegnati, salva diversa pattuizione. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale non risponderà della custodia delle attrezzature stesse e sarà esonerata da qualsivoglia presunta responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile. Qualora la presenza di tali attrezzature costituisca pregiudizio per la sicurezza e/o ingombro ai fini dell'utilizzo da parte di altri soggetti aventi diritto, le attrezzature saranno rimosse dal Comune con oneri a carico dell'assegnatario inadempiente, salvo non sia lo stesso assegnatario inadempiente a rimuoverle entro i tempi perentori stabiliti dal Comune.
- g) L'ingresso agli spogliatoi e ai campi da gioco per gli allenamenti e le competizioni è consentito ai soggetti previsti dai competenti regolamenti federali, qualora esistenti, ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività medesime.
- h) Nel caso di eventuali richiami al rispetto del presente Manuale da parte del personale in servizio presso gli impianti sportivi, gli utenti che ritenessero di dover fare contestazioni e/o reclami potranno indirizzare comunicazione scritta al Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona che, anche per il tramite di suo delegato, provvederà a dare riscontro a seguito di opportune verifiche.
- i) E' a carico dell'assegnatario dell'impianto ogni e qualsiasi autorizzazione o adempimento in ordine alla attività prevista – quali licenze, presenza di personale medico/paramedico, forze dell'ordine, personale di vigilanza e soccorso, personale di biglietteria, di accoglienza pubblico, ecc. – nonché ogni e qualsiasi forma di controllo del regolare espletamento dell'attività e di conformità alle prescrizioni imposte nelle autorizzazioni.
- j) Il Comune è sollevato da ogni qualsiasi responsabilità conseguente al difforme accesso di pubblico, a fatti imputabili a qualsiasi presenza di spettatori e, comunque, ad ogni irregolarità o non conformità dello svolgimento dell'attività.
- k) Ogni assegnatario di impianti sportivi è tenuto ad assumersi l'obbligo per gli adempimenti finanziari e fiscali, derivanti dall'utilizzo, nell'entità e secondo le modalità all'uopo stabilite.

**ART. 8
PUBBLICITA'**

- a) Gli assegnatari degli impianti sportivi comunali non possono esporre alcun tipo di segnalazione pubblicitaria o di sponsorizzazione, anche in appositi supporti collocati a propria cura e spese, senza aver ottenuto autorizzazione scritta dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla persona o suo delegato. Ottenuta l'autorizzazione, l'assegnatario resta obbligato ad espletare tutti i successivi passi volti ad ottemperare a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tariffe ed imposte per le pubbliche affissioni e la pubblicità.
- b) L'assegnatario interessato deve inoltrare idonea richiesta, dalla quale si desumano la tipologia del prodotto pubblicizzato, le caratteristiche tecniche del supporto espositivo, l'ubicazione ed il periodo richiesti.
- c) I cartelloni pubblicitari dovranno essere installati preferibilmente in zone non accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

**ART. 9
PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ PER
LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELLE EMERGENZE**

- a) L'assegnazione degli spazi sportivi comunali comporta, in capo al soggetto utilizzatore, la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti.
- b) L'assegnatario si configura nel ruolo di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con obbligo di valutazione dei rischi e della gestione della sicurezza in caso di emergenza, per tutti i presenti presso l'impianto sportivo durante lo svolgimento della propria attività.
- c) Durante ogni utilizzo dell'impianto sportivo, dovrà essere garantita la presenza continuativa di almeno un referente responsabile e di almeno un incaricato dell'emergenza, formato in materia antincendio secondo il DM 2/9/2021 e con le abilitazioni indicate dall'art. 3 della L. 609/96 – ove richieste -, con livello coerente con l'attività e con le condizioni d'uso autorizzate.
- d) Qualora l'impianto sportivo rientri tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la formazione antincendio dovrà essere normalmente almeno di livello 2, salva diversa valutazione tecnica.
- e) L'utilizzatore dovrà conoscere e far rispettare le vie di esodo, le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei presidi antincendio, le aree interdette, le procedure di chiamata dei soccorsi e le modalità di apertura/chiusura dei locali.

- f) In caso di impianti sportivi in cui è previsto l'accesso al pubblico, l'organizzatore dovrà predisporre un organigramma minimo della sicurezza comprendente addetti alla gestione dell'emergenza, al controllo della capienza, all'instradamento del pubblico e al presidio delle vie di esodo.
- g) Le responsabilità civili e penali delle attività svolte nell'impianto sportivo sono esclusivamente a carico dell'assegnatario.
- h) Delle obbligazioni inerenti l'attività rispondono personalmente e solidamente il Presidente e i dirigenti dell'Associazione o Società assegnataria, a norma dell'art. 38 del Codice civile.
- i) Resta ferma la responsabilità del Comune in relazione alla sicurezza strutturale dell'impianto e delle attrezzature fisse ivi presenti.

Art. 10

OBBLIGHI DI SICUREZZA GENERALI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

- a) L'assegnazione degli spazi sportivi è subordinata all'accettazione, da parte dell'utilizzatore, degli obblighi di sicurezza contenuti nel presente Manuale operativo e delle prescrizioni contenute nella scheda di compatibilità tecnico-funzionale dell'impianto. (All. 1)
- b) L'utilizzatore è tenuto a:
- Effettuare la verifica iniziale e finale dei locali, con segnalazione immediata di eventuali anomalie all'Ente;
 - Garantire la presenza continuativa di un responsabile dell'attività, maggiorenne e identificabile;
 - Vigilare sul corretto utilizzo degli spazi assegnati;
 - Rispettare il numero massimo di utenti autorizzato, così come riportato nella scheda di compatibilità tecnico-funzionale dell'impianto (All. 1);
 - Consentire la presenza di pubblico solo se espressamente autorizzata e garantire il rispetto della capienza massima autorizzata;
 - Non introdurre sostanze o materiali pericolosi;
 - Utilizzare l'impianto esclusivamente per l'attività dichiarata e riportata nel contratto di assegnazione;
 - Utilizzare solo attrezzature ed impianti idonei;
 - Rispettare le procedure di emergenza e le norme antincendio;
 - Non manomettere dispositivi di sicurezza e antincendio;
 - Mantenere libere le vie di fuga e le uscite di sicurezza;
 - Garantire idonea copertura assicurativa dei rischi RCT.

ART. 11
TUTELA DEI MINORI NELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

a) I soggetti assegnatari degli impianti sportivi comunali che svolgono attività sportive rivolte a minorenni sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei minori nello sport.

In particolare devono:

- adempiere agli obblighi previsti dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 relativi alla richiesta del certificato penale per il personale che opera a contatto diretto e regolare con minori;
- adottare i modelli organizzativi e di controllo e le altre misure previste dalla normativa sportiva per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei tesserati;
- individuare il responsabile delle politiche di tutela dei minori, ove previsto dalla normativa vigente.

I soggetti utilizzatori degli impianti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con tali obblighi.

b) In caso di attività che coinvolgano minori, l'utilizzatore deve garantire:

- vigilanza continua;
- presenza di personale adeguato per numero e competenze;
- divieto di accesso non controllato a spogliatoi e servizi;
- divieto di lasciare minori incustoditi durante tutto l'arco temporale di utilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 12
OBBLIGO DI DOTAZIONE E UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE (DAE)

a) Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dotazione, utilizzo e gestione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), con particolare riferimento:

- al Decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, come modificato dal Decreto del Ministro della Salute 7 aprile 2023,
- alla Legge 4 agosto 2021, n. 116,
- al D.P.C.M. 23 ottobre 2024,

nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

b) Durante lo svolgimento di attività sportive e motorie all'interno degli impianti sportivi comunali, i soggetti utilizzatori devono garantire la presenza e la disponibilità di un **defibrillatore semiautomatico esterno (DAE)** funzionante, nonché di personale formato al suo utilizzo, nel rispetto della normativa vigente.

- c) L'obbligo di cui al comma a) si applica ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
- d) Il defibrillatore può essere:
- di proprietà del soggetto utilizzatore;
 - messo a disposizione dall'impianto sportivo o dal gestore;
 - condiviso tra più utilizzatori, purché sia garantita la **presenza effettiva e immediatamente accessibile** durante l'attività sportiva.
- e) Durante lo svolgimento delle attività sportive deve essere costantemente presente almeno un operatore **in possesso di idonea certificazione all'uso del DAE** in corso di validità.
- f) Sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore, salvo diversa disposizione normativa:
- le attività sportive a ridotto impegno cardiocircolatorio individuate dalla normativa nazionale;
 - le attività ludico-motorie non organizzate in forma sportiva;
 - le attività motorie a carattere ricreativo non organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche.
- g) L'onere della dotazione del DAE e della sua manutenzione è a carico della Società assegnataria dell'impianto.
- h) L'assegnatario dell'impianto sportivo deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo; in caso di assenza o malfunzionamento dello stesso e dell'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto, l'attività sportiva **dovrà essere immediatamente sospesa**, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza.
- i) L'assegnatario dell'impianto sportivo è tenuto ad informare tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono presenti nell'impianto sportivo, della presenza del DAE e del suo posizionamento, mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità che lo stesso ritenga utile.
- j) Gli assegnatari che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo, dandone informativa all'Amministrazione Comunale all'atto della richiesta dell'impianto sportivo.

Art. 13 INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA

- L'inosservanza degli obblighi di sicurezza può comportare:
- applicazione delle penali come indicate all'art. 29;
 - sospensione immediata dell'utilizzo;

- revoca dell'assegnazione;
- esclusione da future assegnazioni, fatta salva ogni ulteriore responsabilità.

**ART. 14
DIVIETI**

- a) È fatto assoluto divieto sub-concedere ad altri l'utilizzo dell'impianto sportivo assegnato o di farne un uso diverso da quello indicato nel contratto di assegnazione.
- b) E' vietato svolgere attività sportiva in assenza di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) funzionante e in assenza di soggetti formati addetti al suo utilizzo, salve le eccezioni riportate all'art. 12 comma f).
- c) E' fatto assoluto divieto di introdurre animali di qualsiasi specie all'interno dell'impianto sportivo o delle strutture annesse, ad eccezione dei cani guida per disabili e di deroghe in caso di manifestazioni specifiche, con le limitazioni indicate nel vigente *"Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività"*.
- d) E' vietato fumare in tutti gli impianti, come da indicazioni presenti in apposita cartellonistica ivi affissa.
- e) È vietato trattenersi negli spogliatoi oltre i normali tempi di vestizione e pulizia.
- f) Nel caso l'impianto sia adiacente ad una scuola, è fatto divieto accedere ai relativi locali.
- g) È vietato introdurre e usare attrezzi o eseguire esercizi o attività che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o possano causare danni alle sue infrastrutture.
- h) È vietato installare sedie, tribune, transenne, palchi, americane, separazioni o allestimenti senza preventiva autorizzazione e verifica tecnica da parte del Funzionario del Settore manutenzioni o suo delegato.
- i) È vietato depositare materiale combustibili o attrezzature in locali non autorizzati e/o lungo percorsi d'esodo, corridoi e accessi che devono sempre essere tenuti liberi e apribili durante l'uso dell'impianto sportivo.
- j) È vietato abbandonare, nei locali degli impianti, indumenti e/o oggetti personali, o altro tipo di materiale utilizzato per lo svolgimento dell'attività prevista. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti dovranno lasciare gli impianti, i servizi, gli spogliatoi e ogni altro spazio di pertinenza liberi dalle proprie cose.

ART. 15
DURATA DELLE ASSEGNAZIONI

- a) L'utilizzo degli impianti avverrà mediante apposita assegnazione d'uso temporanea, nelle seguenti modalità:
- stagionale: attività che abbracciano un intero anno sportivo (con inizio, di norma, il 1° settembre e termine il 31 agosto dell'anno successivo) e comunque per un massimo di 10 mesi continuativi;
 - occasionale: attività sporadica, normalmente esaurita in limitate occasioni e comunque per un periodo di norma non superiore a 20 giorni consecutivi.
- b) L'assegnatario dell'uso temporaneo dell'impianto è sottoposto alle norme ed agli obblighi di cui gli articoli del presente manuale operativo e al pagamento della tariffa approvata annualmente dall'Amministrazione con apposita deliberazione di Giunta.

ART. 16
PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- a) L'assegnazione d'uso temporaneo degli impianti oggetto del presente manuale è subordinata alla presentazione di specifica domanda e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
- b) La domanda deve essere inoltrata al Comune attraverso specifica piattaforma presente su sito web istituzionale del Comune:
- assegnazione stagionale: entro la data indicata nell'avviso di disponibilità annuale degli impianti sportivi comunali, predisposto dal Funzionario del Settore Servizi alla persona o suo delegato; qualora la richiesta dovesse pervenire oltre detto termine, l'utilizzo sarà concesso compatibilmente con la residua disponibilità degli spazi come risultante dal Piano delle assegnazioni di cui al successivo art. 17 comma f);
 - assegnazione occasionale per attività ordinaria: almeno 30 giorni prima dall'inizio dell'attività e previa verifica della disponibilità dell'impianto sportivo;
 - assegnazione occasionale per organizzazione di eventi: almeno 45 giorni prima dall'inizio della manifestazione e previa verifica della disponibilità dell'impianto sportivo.
- c) Nel caso in cui fosse impossibile concedere l'assegnazione richiesta, si provvederà a darne comunicazione all'interessato.
- d) L'assegnazione d'uso stagionale e/o occasionale è disposta con provvedimento del Funzionario responsabile del Settore Servizi alla Persona o suo delegato, nel rispetto del presente manuale e della normativa vigente e potrà avvenire solo su unità orarie o loro multipli.

- e) L'assegnazione da parte del Funzionario viene negata se sussistono situazioni debitorie del richiedente nei confronti del Comune ed in assenza di eventuale piano di rientro del debito. Il richiedente potrà ripresentare la richiesta dopo l'avvenuta regolarizzazione del debito, ma potrà usufruire delle strutture esclusivamente negli orari non ancora assegnati alla data della nuova richiesta.
- f) L'assegnazione dà diritto all'utilizzo dell'impianto nel periodo di durata dell'assegnazione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, secondo le modalità previste all'art. 15 comma a) e dietro corrispettivo delle tariffe stabilite.
- g) L'assegnazione non dà diritto esclusivo all'uso dell'impianto assegnato, che può essere utilizzato anche da altri utenti nello stesso periodo, naturalmente in orari e giornate compatibili.

ART. 17

NORME SPECIFICHE PER LE ASSEGNAZIONI D'USO STAGIONALI

- a) Le richieste di assegnazione d'uso stagionale dovranno essere corredate da:
1. dichiarazione con la quale si attesta che gli atleti sono assicurati contro gli infortuni ed in regola con la vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito;
 2. documentazione attestante il possesso e/o la disponibilità, anche in forma associata, di DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) funzionante, marcato CE come dispositivo medico ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D. Lgs n. 46/97) fatte salve le eccezioni indicate all'art. 12 comma f);
 3. elenco del personale formato addetto all'utilizzo del DAE, del quale si garantisce la presenza nel corso dell'attività sportiva, corredato da relativi attestati abilitativi in corso di validità;
 4. elenco degli incaricati alle procedure di emergenza, formati come previsto dal DM 2/9/2021 e con le abilitazioni indicate dall'art. 3 della L. 609/96 – ove richieste -, con livello coerente con l'attività e con le condizioni d'uso autorizzate;
 5. elenco del referente e degli incaricati alla gestione degli affollamenti negli spazi dell'impianto sportivo;
 6. dichiarazione con la quale si attesta:
 - qualora svolga attività sportiva con minorenni:
 1. di essere in regola con le disposizioni previste dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 in materia di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale per i soggetti che svolgono attività che comportano contatti diretti e regolari con minori;
 2. di aver provveduto alla nomina del responsabile per la tutela dei minori e all'adozione del modello organizzativo e di controllo previsto dalla normativa di settore;

- di aver adottato le misure previste dalla normativa sportiva vigente in materia di prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei tesserati;
- 4. dichiarazione attestante che l'assegnatario:
 - si riconosce nei principi e nelle norme della Costituzione Italiana Repubblicana e antifascista;
 - ripudia il fascismo e il nazismo;
 - non professa, non fa propaganda di ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe, transfobiche o antidemocratiche o espressioni di odio ed intolleranza o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastino i valori della Repubblica Italiana, della Carta Costituzionale o della normativa nazionale di attuazione della stessa;
 - non persegue finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la Costituzione e i suoi valori democratici fondanti;
 - non compie manifestazioni esteriori inneggianti le ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe, transfobiche o antidemocratiche o espressioni di odio ed intolleranza o che si ispirino ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastino i valori della Repubblica Italiana e della Carta Costituzionale;
- 7. copia della polizza di assicurazione a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi in relazione all'attività svolta nell'impianto sportivo richiesto in uso;
- 8. nel caso di associazioni che non hanno mai utilizzato impianti sportivi comunali nelle stagioni sportive precedenti, copia dell'atto costitutivo e statuto sociale, ove non già trasmesso al Comune.

b) Le domande di utilizzo stagionale degli impianti sportivi comunali sono istruite dal Servizio sport, che ne verifica la completezza, la conformità alle disposizioni del presente Manuale operativo e la compatibilità con le caratteristiche tecniche degli impianti.

c) Sulla base delle domande pervenute e dell'istruttoria svolta, il Servizio competente predispone il **piano di assegnazione degli spazi sportivi**, tenendo conto della disponibilità degli impianti, delle esigenze organizzative e della compatibilità delle attività proposte previa acquisizione del relativo parere da parte del Servizio manutenzioni.

d) Il piano di assegnazione è elaborato dal Servizio Sport applicando i **criteri e gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale**, finalizzati a garantire l'utilizzo ottimale degli impianti sportivi, la promozione dell'attività sportiva sul territorio e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati.

e) Nel predisporre il piano di assegnazione, il Servizio Sport può disporre **interventi di riequilibrio nella distribuzione degli spazi**, qualora ciò sia necessario per assicurare un utilizzo efficiente degli impianti e favorire la pluralità dei soggetti utilizzatori.

Tali interventi sono effettuati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale e sono adeguatamente motivati nell'ambito dell'istruttoria.

f) Il piano di assegnazione degli spazi è approvato con **provvedimento del Funzionario del Settore servizi alla persona**.

g) Il piano può essere aggiornato o rimodulato nel corso della stagione sportiva in presenza di motivate esigenze organizzative, rinunce, variazioni delle attività o sopravvenuta disponibilità di ulteriori spazi.

h) Il piano di assegnazione degli spazi è pubblicato su apposita piattaforma presente sul sito istituzionale del Comune ed è mantenuto costantemente disponibile alla consultazione pubblica. La versione consultabile riporta le eventuali modifiche e gli aggiornamenti intervenuti nel corso della stagione sportiva.

f) L'assegnazione in uso stagionale è subordinata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una concessione-contratto che lo vincola ad utilizzare l'impianto alle condizioni stabilite nel presente Manuale ed esclusivamente nei giorni ed orari riportati nel calendario di assegnazione allegato alla stessa concessione-contratto.

ART. 18

NORME SPECIFICHE PER LE ASSEGNAZIONI D'USO OCCASIONALI

a) Le richieste di assegnazione d'uso occasionale dovranno essere corredate dalla documentazione prevista per le assegnazioni d'uso stagionali indicata al precedente articolo.

b) Il Servizio Sport del Comune provvede a redigere il programma di utilizzo degli impianti rispettando di norma l'ordine cronologico delle domande.

c) L'assegnazione in uso occasionale per attività ordinaria è subordinata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di una concessione-contratto che lo vincola ad utilizzare l'impianto alle condizioni stabilite nel presente Manuale ed esclusivamente nei giorni ed orari riportati nel calendario di assegnazione allegato alla stessa concessione-contratto.

ART. 19
MODALITA' E SCADENZE PER LE VARIAZIONI
DELLE ASSEGNAZIONI D'USO STAGIONALI

- a) Gli assegnatari che intendano **rinunciare**, in tutto o in parte, agli spazi o agli orari assegnati devono fare richiesta formale da inviare al Comune almeno 15 giorni prima della prima data prevista in variazione, attraverso specifica piattaforma presente sul sito istituzionale del Comune.
- b) Ai fini della gestione del calendario e dell'ottimale utilizzo degli impianti:
1. **N. 2 rinunce** presentate nel corso dello stesso anno sportivo verranno accettate senza penalità;
 2. **dalla terza rinuncia in poi** presentate nel corso dello stesso anno sportivo:
 - la rinuncia verrà accolta ma non verrà applicata la conseguente riduzione delle tariffe, che dovranno pertanto essere corrisposte per l'intero periodo rinunciato;
 - la rinuncia comporterà l'applicazione di punteggio penalizzante nella definizione del Piano di assegnazione degli impianti sportivi dell'anno sportivo successivo.
- c) In ogni caso, gli spazi resi disponibili a seguito di rinuncia tornano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, che può procedere alla loro riassegnazione.
- d) Nel caso siano presenti, nel corso dell'anno sportivo, disponibilità residue degli spazi, gli utenti possono **modificare (senza variazione delle ore totali)** o **ampliare** il calendario di assegnazione dell'impianto. Le relative richieste di **modifica degli orari** assegnati devono essere presentate dagli utilizzatori con le stesse modalità indicate al precedente comma a), esclusivamente per motivate esigenze organizzative e non costituiscono in alcun caso diritto all'ottenimento della variazione richiesta.
- e) Le modifiche sono valutate dal Servizio Sport esclusivamente qualora risultino compatibili con l'organizzazione complessiva degli impianti e con il piano generale di assegnazione degli spazi.
- f) Ai fini della gestione del calendario e dell'ottimale utilizzo degli impianti:
1. **N. 2 variazioni (in aumento o senza modificare il totale delle ore assegnate)** presentate nel corso dello stesso anno sportivo verranno accettate senza penalità;
 2. **dalla terza variazione in poi** presentate nel corso dello stesso anno sportivo, la variazione comporterà l'applicazione di punteggio penalizzante nella definizione del Piano di assegnazione degli impianti sportivi dell'anno sportivo successivo.
- h) La richiesta di modifica e/o ampliamento del calendario di assegnazione potrà essere accolta solo in assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune relative all'utilizzo degli impianti.

- i) Non sono consentite variazioni che comportino cambio della disciplina sportiva.

**ART. 20
SOSPENSIONI E REVOCHE**

- a) E' fatto salvo il diritto, da parte delle istituzioni scolastiche del territorio, all'utilizzo degli impianti sportivi posti all'interno delle corrispondenti strutture per eventuali saltuarie necessità in orario extrascolastico, per le quali gli assegnatari saranno preavvisati con congruo anticipo.
- b) Oltre a quanto indicato dall'art. 18 del vigente *"Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni immobili di proprietà comunale"* ed a specifica di quanto riportato nel citato articolo, il Funzionario Settore Servizi alla Persona o suo delegato ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare gli orari e i turni di assegnazione nei casi si rendesse necessario per:
- svolgimento di particolari iniziative;
 - ragioni di carattere contingente;
 - pulizie straordinarie dell'impianto;
 - ragioni tecniche e manutentive degli impianti;
 - urgenti interventi di manutenzione.
- c) Ai fini del pagamento delle tariffe dovute per l'utilizzo dell'impianto, non verranno conteggiate le ore non usufruite per le ragioni sopra riportate.
Nel caso le tariffe dovute siano già state versate al Comune, si provvederà al loro rimborso tramite scomputo dall'ultima rata in pagamento dell'anno sportivo o, ove necessario, dalla prima rata dell'anno sportivo successivo.
Nel caso non siano più previste rate in pagamento, si provvederà al rimborso diretto a favore dell'utilizzatore.
- d) Nel caso in cui gli assegnatari di impianti sportivi a servizio degli Istituti Scolastici territoriali non si dovessero attenere alle norme che disciplinano l'uso di tali locali, il Dirigente Scolastico potrà, a seguito di due segnalazioni scritte e di mandato del Consiglio di Istituto, proporre all'Amministrazione Comunale di assumere il provvedimento di sospensione e/o revoca della concessione relativamente all'associazione inadempiente, così come previsto nel vigente *"Protocollo d'intesa per la concessione in uso degli spazi scolastici in orario extrascolastico per attività non curricolari"*.

ART. 21
OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO

a) L'assegnatario dell'impianto sportivo è responsabile ed obbligato:

1. all'apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari di utilizzo autorizzati; a tale scopo, all'atto di assegnazione dell'impianto vengono consegnate le relative chiavi di accesso;
2. alla sorveglianza e custodia dell'impianto durante lo svolgimento dell'attività;
3. alla pulizia dei locali e, ove presenti, delle aree a servizio dell'impianto, al termine dell'attività quotidiana, anche con eventuale utilizzo di personale appositamente incaricato;
4. nelle palestre scolastiche assegnate con contratto stagionale, ad effettuare un intervento straordinario di pulizia sulla base di un calendario definito dall'Ente Locale in accordo con le Istituzioni scolastiche e nel rispetto delle specifiche indicazioni riportate nel relativo contratto di assegnazione dell'impianto sportivo. Il calendario di esecuzione terrà conto del numero degli assegnatari dell'impianto sportivo, in relazione anche alle ore effettive di utilizzo, che interverranno a rotazione nel corso della durata dell'assegnazione.
5. al riordino delle attrezzature impiegate;
6. all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione del campo gioco (dove previsto) ed alla chiusura di porte e finestre poste nei locali assegnati;
7. alla restituzione al competente Servizio Sport delle chiavi di accesso all'impianto, alla scadenza dell'assegnazione e comunque entro i 3-5 giorni lavorativi seguenti all'ultimo giorno di utilizzo dell'impianto. La mancata restituzione nei termini stabiliti comporterà l'applicazione di una penale pari a € 10,00 giornaliera che verrà aggiunta alla tariffa dovuta per il periodo nel quale si è protratto l'utilizzo dell'impianto;
8. a fornire idonea informativa ai fruitori dell'impianto dei divieti indicati nel presente Manuale operativo all'art. 14 e delle norme di comportamento di cui al presente articolo;
9. ogni altra specifico obbligo derivante dalle specifiche caratteristiche dell'impianto sportivo, così come specificato nel relativo atto di assegnazione.

b) Nel caso in cui l'impianto sia gestito da terzi in concessione o siano attivati rapporti per l'esecuzione di prestazioni di servizio, l'assegnatario dell'impianto potrà essere esonerato totalmente o parzialmente dagli obblighi indicati ai commi precedenti come sarà specificatamente previsto nella concessione-contratto che verrà sottoscritta al momento dell'assegnazione.

c) E' fatto obbligo agli utilizzatori a qualunque titolo di liberare l'impianto sportivo (spazio gioco e relativi spazi accessori e funzionali così come risultanti nel contratto di concessione) entro l'orario assegnato, in modo da non interferire od intralciare l'attività di chi fruirà dell'impianto nella fascia oraria successiva e previo completamento della

pulizia dei luoghi – ove prevista -.

- d) L'assegnatario e gli operatori da esso incaricati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell'utenza e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del C.P., ovvero l'uso di un linguaggio volgare, o di altri comportamenti lesivi della dignità della persona.

**ART. 22
DANNI**

- a) E' fatto obbligo agli utilizzatori che dovessero riscontrare danni alle strutture, di comunicare quanto riscontrato - anche col supporto di riproduzioni fotografiche - al Comune attraverso la specifica piattaforma "Segnalazioni in Comune" presente sul sito istituzionale dell'Ente, per l'avvio delle opportune verifiche e degli opportuni interventi da parte dei competenti Servizi comunali.
- b) Il titolare dell'assegnazione d'uso risponde altresì di eventuali inadempienze ovvero di danni da rifondersi al Comune anche qualora prodotti da squadre ospitate per la effettuazione di attività o del relativo pubblico.
- c) In caso di utilizzo della stessa struttura da parte di più richiedenti, l'utilizzatore che succede temporalmente ad altro, all'inizio del periodo di utilizzo della struttura, è tenuto a verificare la non sussistenza di danni o a comunicare eventuali danneggiamenti al fine di far addebitare i danni al precedente utilizzatario.
- d) La procedura prevista in caso di danni causati all'impianto direttamente dall'assegnatario o per propria responsabilità sarà la seguente:
- il Funzionario del Servizio manutenzioni o suo delegato inviterà i responsabili dei danni a ripristinare lo stato dei locali e a provvedere alle idonee riparazioni. Qualora, trascorsi 30 giorni dalla intimazione al ripristino dei luoghi, l'assegnatario dell'impianto non abbia ottemperato, l'Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Sport, richiederà la rifusione dei danni arrecati, così come quantificati dal Servizio manutenzioni.
- e) Ove non fosse possibile individuare con certezza le responsabilità, saranno ritenuti responsabili pro-quota tutti coloro che risultano assegnatari della struttura - sia stagionali che occasionali - con contratto attivo alla data di rilevazione del danno.
- f) L'assegnazione d'uso temporaneo può essere revocata sino al risarcimento dei danni causati.
- g) Nei casi di recidiva o di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale potrà non dar corso a nuove assegnazioni in capo agli assegnatari interessati per almeno 12 mesi

successivi alla data in cui si sono verificati gli eventi contestati

- h) E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire in giudizio contro l'assegnatario dell'impianto sportivo, al fine di ottenere il recupero coattivo dei danni subiti.

ART. 23
RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

- a) L'assegnatario dell'impianto sportivo a qualsiasi titolo è garante e responsabile dell'applicazione integrale del presente manuale.
- b) L'assegnatario d'uso temporaneo sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza dell'uso dell'impianto, sollevando conseguentemente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta. A tale scopo, è interesse e responsabilità dell'assegnatario organizzarsi affinché organizzatori, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai singoli utenti, accompagnatori o pubblico, sia nel corso dell'attività sportiva (agonistica o di allenamento) sia durante la loro permanenza nei corpi spogliatoi o nell'impianto sportivo.
- c) L'assegnatario di impianti sportivi deve garantire e dichiarare che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e siano in regola con le norme della vigente legislazione in materia di medicina sportiva, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.
- d) L'assegnatario dovrà inoltre, a richiesta dell'Amministrazione, produrre tutta la documentazione comprovante quanto dichiarato.
- e) L'assegnatario di impianti sportivi è responsabile del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda:
- Le norme sulla sicurezza delle attività svolte nell'impianto;
 - le norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti e della sicurezza sul lavoro, esonerando sin da ora l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o per ogni altro danno in conseguenza od a causa dei servizi svolti dal proprio personale o di altra azienda di servizi incaricata;
 - le norme in materia fiscale;
 - le norme relative all'obbligo di dotazione di defibrillatori automatici esterni (DAE);
 - le norme a tutela dei minori.
- f) L'Amministrazione Comunale rimane estranea a qualunque rapporto fra l'assegnatario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività realizzate nell'impianto sportivo, che dovrà comunque essere improntato al rispetto delle norme vigenti, restando pertanto esclusa ogni responsabilità del Comune per violazioni in materia.

- g) L'assegnatario di impianti sportivi è tenuto a contrarre una idonea polizza assicurativa a copertura di danni o incidenti derivanti a terzi (siano essi i praticanti l'attività sportiva o terzi ammessi ad assistervi) da gare, allenamenti, manifestazioni e in generale dalle attività tenute nell'impianto negli orari assegnati, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Tale polizza dovrà essere allegata alla richiesta di assegnazione o comunque essere prodotta prima dell'inizio di utilizzo dell'impianto assegnato.

ART. 24
PROVENTI DELL'ATTIVITA' DI UTILIZZO

- a) L'assegnatario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Comune, può incassare i proventi derivanti dalla:
- quote di iscrizione ai corsi;
 - vendita dei biglietti durante le gare ufficiali alle quali l'assegnatario partecipa con i propri gruppi atleti (gruppi, squadre, ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE siano a totale carico dell'assegnatario;
 - pubblicità regolarmente autorizzata dal Funzionario del Settore Servizi alla Persona o suo delegato, posta sia all'interno che all'esterno dell'impianto e purché in regola con le norme vigenti in materia di tariffe ed esenzioni previste per le pubbliche affissioni e la pubblicità.

ART. 25
CESSIONE DELL'ASSEGNAZIONE

- a) È fatto espresso divieto all'assegnatario di trasferire in capo a terzi in tutto in parte i diritti derivanti dall'atto di assegnazione dell'impianto sportivo. La cessione costituisce motivo di revoca dell'atto stesso con effetto immediato.

ART. 26
NORME GENERALI DEL SISTEMA TARIFFARIO

- a) Tutti gli impianti sportivi comunali vengono assegnati previo pagamento della tariffa determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

- b) La Giunta Comunale determina la tariffa per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:
- tipologia dell'impianto,
 - tipologia dell'attività,
 - altri elementi coordinati ai predetti,
 - altri elementi dettati da nuove esigenze.
- c) La corresponsione delle tariffe è dovuta sulla base del calendario di concessione e non sono previste riduzioni per il mancato utilizzo dell'impianto da parte dell'assegnatario.
- d) E' fatta salva la non corresponsione del corrispettivo in caso di sospensione dell'attività stabilita dall'Amministrazione Comunale per cause di forza maggiore - vedi art. 20 comma b) - o per richiesta di utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle Istituzioni scolastiche. Le tariffe delle ore non usufruite saranno conguagliate al termine della stagione sportiva.
Nel caso le tariffe dovute siano già state versate al Comune, si provvederà al loro rimborso tramite scomputo dall'ultima rata in pagamento dell'anno sportivo o, ove necessario, dalla prima rata dell'anno sportivo successivo.
Nel caso non siano più previste rate in pagamento, si provvederà al rimborso diretto a favore dell'utilizzatore.
- e) Condizione necessaria per l'assegnazione degli spazi e/o l'integrazione delle ore assegnate nell'anno sportivo in corso, è la regolarità, verificata dal Servizio Sport, del pagamento degli importi precedentemente dovuti dal richiedente stesso per l'utilizzo di impianti sportivi comunali.

Assegnazioni d'uso stagionali

- f) Il pagamento della tariffa per le assegnazioni d'uso stagionali viene frazionato fino ad un massimo di quattro rate, in relazione al periodo di utilizzo, come segue:
- 1^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/9 – 31/12 dell'anno sportivo, da pagarsi entro penultimo giorno lavorativo della prima settimana di dicembre;
 - 2^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/1 – 31/3 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di marzo;
 - 3^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/4 – 30/6 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di giugno;
 - 4^a rata: comprendente l'onere dovuto per il periodo 1/7 – 31/8 dell'anno sportivo, da pagarsi entro il penultimo giorno lavorativo della prima settimana di luglio.

I relativi versamenti dovranno essere effettuati autonomamente dagli assegnatari, sulla base delle scadenze indicate nel calendario di concessione, tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa.

Assegnazioni d'uso occasionali

- g) Il pagamento della tariffa per le assegnazioni d'uso occasionali degli impianti sportivi deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il terzo giorno lavorativo precedente l'inizio dell'attività.

I relativi versamenti possono essere effettuati tramite il sistema di pagamento elettronico PagoPa.

ART. 27 MOROSITA'

- a) Qualora l'assegnatario dell'impianto sportivo non provveda al pagamento entro il termine previsto all'art. 26 commi f) e g), l'ufficio provvederà ad emettere sollecito di pagamento e, in caso di esito negativo, lo stesso verrà messo in mora richiedendo il recupero coattivo del credito all'incaricato del suddetto servizio.
- b) In caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche dell'assegnatario ed a seguito di specifica richiesta dell'assegnatario presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, il Funzionario del Settore Servizi alla Persona o suo delegato potrà autorizzare dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e con i limiti stabiliti nel vigente "*Regolamento generale delle entrate comunali*" adottato dal Comune di Cusano Milanino.

ART. 28 CONCESSIONE D'USO GRATUITO

- a) Gli impianti sportivi, esclusivamente nei casi previsti da apposito Regolamento comunale, possono essere concessi gratuitamente in uso per lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità dell'Ente.
- b) Gli impianti diversi dalle palestre scolastiche possono altresì essere concessi, previa stipula di apposito protocollo d'intesa, in uso gratuito ad istituti scolastici per la regolare conduzione dei programmi di educazione motoria degli alunni.

**ARTICOLO 29
PENALITA'**

- a) Per la violazione della norma indicata all'art. 21 comma a) punto 7 del presente Manuale, verrà applicata una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle chiavi dell'impianto sportivo alla scadenza dell'assegnazione. Oltre la penale, dovrà comunque essere corrisposta la tariffa dovuta per il periodo nel quale si è protratto l'utilizzo dell'impianto.
- b) Per quanto indicato all'art. 19 comma a) (rinunce parziali e totali) e comma d) (variazioni con o senza aumento del numero totale delle ore assegnate), nell'anno sportivo successivo verrà applicato un punteggio penalizzante derivante dall'applicazione dei criteri per la definizione del Piano annuale di assegnazione.
- c) Per mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate agli artt. 10 e 12, verrà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento. Nell'anno sportivo successivo, verrà altresì applicato un punteggio penalizzante derivante dall'applicazione dei criteri per la definizione del Piano annuale di assegnazione.

**ART. 30
VIGILANZA COMUNALE**

- a) Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.
- b) Il Comune si riserva il diritto di inibire l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi, anche tramite propri funzionari, chiunque tenga un contegno scorretto o turbi in qualsiasi modo l'ordine e il buon funzionamento dell'impianto stesso.

**ART. 31
SEGNALAZIONE DISSERVIZI**

- a) Chiunque intenda segnalare al Comune un disservizio relativo ad un impianto sportivo, potrà indirizzare apposita comunicazione al Comune attraverso la specifica piattaforma "Segnalazioni in Comune" presente sul sito istituzionale dell'Ente, per l'avvio delle opportune verifiche e degli opportuni interventi da parte dei competenti Servizi comunali.

ART. 32
NORME FINALI E TRANSITORIE

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Manuale operativo, si richiamano le norme vigenti in materia.
- b) Il presente Manuale operativo, dopo l'esecutività della determina di approvazione e/ modifica e/o integrazione, viene pubblicato, unitamente all'atto di approvazione/modifica/integrazione, all'Albo Pretorio on-line dell'Ente. Verrà altresì reso disponibile sul sito alla pagina <http://www.comune.cusano-milanino.mi.it>.
- c) Nel momento dell'avvenuta esecutività di cui al comma precedente, le norme contenute nel presente manuale operativo si intendono inserite immediatamente, per quanto al momento compatibile, in tutte le assegnazioni in corso a far parte dall'entrata in vigore del Manuale medesimo.
- d) L'assegnatario non può in alcun modo invocare l'ignoranza delle norme dettate con il presente Manuale operativo o di quelle disposte nell'atto di assegnazione.

SCHEDA DI COMPATIBILITÀ TECNICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

1. Identificazione dell'impianto

Impianto sportivo	Descrizione
Nome impianto	
Indirizzo	
Tipo di impianto	
	<i>campo esterno / altro</i>
Gestione	
Servizio comunale responsabile della gestione amministrativa dell'impianto	
Servizio comunale responsabile della gestione tecnico-manutentiva dell'impianto	
Data compilazione scheda	

2. Caratteristiche tecniche principali

Elemento	Specifica tecnica / dimensione	Note
Superficie totale spazio gioco		
Pavimentazione		
Illuminazione		
Attrezzature presenti		
Spazi comuni		
	<i>spogliatoi, corridoi, tribune, magazzini</i>	
Accessibilità		
	<i>disabili / scale / ascensore</i>	
Servizi aggiuntivi		
	<i>docce, acqua, impianto audio</i>	

3. Servizi presenti e limitazioni all'uso dell'impianto

Elemento	Dettaglio	Verifica / Note
Servizio di presidio di sicurezza		
Servizio di pulizia		
Numero massimo accessi contemporanei (spazio gioco)		
Numero massimo accessi contemporanei (pubblico)		
Condizioni di sicurezza		
Eventuali limitazioni		

4. Conclusioni

--

--

5. Conclusioni della compatibilità da compilare in fase di istruttoria della richiesta di assegnazione

	Valutazione	Note
	Compatibile senza limitazioni	
	Compatibile con limitazioni	
		<i>indicare quali</i>
	Non compatibile	
		<i>Motivare</i>